



## PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

**Premesso che** in relazione al disposto dell'art. 177, comma 1, e artt. 107 e 109 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto sindacale n°10244 dell'08.07.205 e successiva proroga assunta con delibera di giunta comunale n°12 del 28.01.2026, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del servizio demanio marittimo, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti;

**Vista** la concessione demaniale marittima n. 22/2019 intestata a Tambasco Emilia, nata il 13/06/1980 a Vallo della Lucania e residente in Pisciotta alla via Pedali n.30 (CF TMBMLE80H53L628L); titolare dell'omonima ditta individuale, con sede legale in Pisciotta (SA) alla via Pedali n.30, iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno in data 20/06/2012 al n° REA 415797; P.iva: 05054740658;

**Preso atto che** la sopracitata licenza ha come oggetto/scopo l'occupazione di un'area/tratto di spiaggia di metri quadrati 2.000,00 - con un FRONTE MARE di ml 50,00 - situata nel tratto di costa identificato al Foglio 35 part.IIa 1 - località Saline (Spiaggia Saline) con la destinazione di "SPIAGGIA ATTREZZATA" come da progetto di utilizzazione delle aree del demanio marittimo approvato con delibera di consiglio comunale n. 50 del 29/09/2018;

**Vista** l'istanza acquisita al protocollo generale dell'ente in data 17.06.2026 al numero 10019, con cui è stata richiesta una variazione temporanea al contenuto della concessione, avente ad oggetto un ampliamento della superficie assentita per mq 1.000,00, in ragione di fenomeni erosivi con trasformazione dell'orografia dei luoghi, come documentato nella relazione tecnica asseverata allegata all'istanza;

**Considerata** la relazione tecnica asseverata prodotta dal richiedente, dalla quale risulta la sopravvenuta inutilizzabilità di parte della superficie originariamente assentita a causa di fenomeni erosivi non prevedibile, con conseguente trasformazione dell'assetto morfologico e orografico dei luoghi;

**Ribadito che** è fatto salvo ogni ulteriore accertamento e valutazione da effettuarsi nel corso dell'istruttoria procedimentale;



**Rilevato altresì che** il TAR Lecce, sez. I, con sentenza n. 434 del 4 aprile 2023, ha chiarito che “il rilascio di una concessione demaniale suppletiva, costituendo ipotesi eccezionale e residuale nel contesto di un sistema conformato dalle regole dell’evidenza pubblica, è praticabile nelle limitate ipotesi in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) non sia oggettivamente possibile addivenire alla attivazione delle ordinarie dinamiche concorrenziali in ragione delle caratteristiche dell’area oggetto della istanza di ampliamento; 2) l’area interessata dalla concessione suppletiva sia effettivamente funzionale all’esercizio dell’originario titolo concessorio in termini di strumentalità e accessibilità”;

**Rilevato che**

- in tale prospettiva, la richiesta si configura sostanzialmente come una riallocazione spaziale della capacità d’uso già assentita, resa necessaria dalla sopravvenuta inutilizzabilità di parte della superficie originaria a causa di fenomeni erosivi;
- l’apparente incremento quantitativo non determina un aumento della capacità economica della concessione, ma è finalizzato esclusivamente a ristabilire l’equilibrio funzionale originariamente assentito;

**Dato atto che** ricorrono nel caso di specie condizioni di eccezionalità, determinate da fenomeni erosivi non prevedibili, come attestato nella relazione tecnica asseverata allegata all’istanza, fermo restando che ogni ulteriore valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza è demandata alla fase istruttoria del procedimento;

**Considerato che** in conformità all’orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia, “le variazioni temporanee al contenuto di concessioni demaniali marittime, anche ove finalizzate a fronteggiare situazioni emergenziali di natura morfologica, “non consolidano alcun diritto in capo al concessionario alla conservazione delle condizioni eccezionalmente accordate, né possono fondare pretese risarcitorie o restitutorie ove le stesse vengano meno al cessare dei presupposti che le hanno giustificate”; “TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 3 aprile 2024, n. 2311”

**Vista e richiamata** la delibera di consiglio comunale n°13 del 28.06.2024, avente ad oggetto “Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo PUAD con finalità turistico-ricreative (BURC n. 34 del 29.04.2024) - Modifiche ed integrazioni al regolamento comunale vigente per l’utilizzazione delle aree del demanio marittimo”;

**Visto** l’art. 105 del D.lgs. n. 112 del 31/03/1998, che ha esteso a beneficio della Regione le funzioni amministrative relative a tutto il demanio marittimo, ampliandole al mare territoriale, indipendentemente dalla destinazione, o meno, delle sue aree ad usi turistico-ricreativi con l’eccezione di quelle interessate da finalità inerenti all’approvvigionamento di fonti di energia;

Dato atto che l’art. 1 del suddetto Decreto Legislativo ha previsto, altresì, il conferimento di funzioni amministrative, comprendente anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di polizia amministrativa, nonché l’adozione di provvedimenti



contingibili e urgenti previsti dalla legge, salva diversa espressa disposizione contenuta nello stesso D.Lgs n. 112/1998;

**Visto** l'art. 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e la vigente normativa in materia di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione del demanio marittimo;

**Vista** la legge 07/08/1990, n° 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Visto** l'articolo 24 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;

**Visto** l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali;

**Atteso che** la pubblicazione della domanda, fatto salvo il prevalente interesse pubblico, costituisce atto istruttorio propedeutico per l'adozione del provvedimento finale,

**Dato Atto che** per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

### RENDE NOTO

1. Di aver dato avvio, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 18 e 24 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e secondo le disposizioni di cui agli articoli 19 e 29 del Regolamento demaniale vigente approvato con delibera di C.C. n°13 del 28.06.2024, al procedimento di rilascio di una variazione temporanea al contenuto della concessione, allo scopo di ampliare l'area in concessione per mq 1.000,00, in favore di Tambasco Emilia, nata il 13/06/1980 a Vallo della Lucania e residente in Pisciotta alla via Pedali n.30 (CF TMBMLE80H53L628L); titolare dell'omonima ditta individuale, con sede legale in Pisciotta (SA) alla via Pedali n.30, iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno in data 20/06/2012 al n° REA 415797; P.iva: 05054740658 - titolare della concessione demaniale marittima n. 22/2019
2. Che la definizione del procedimento de quo, in caso di esito positivo, si concluderà con il rilascio della prescritta licenza demaniale suppletiva temporanea;
3. Che è fatta salva, per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico e/o diversa valutazione in ordine all'utilizzo del demanio marittimo, la possibilità per l'ente concedente di non definire il suddetto procedimento e rigettare l'istanza;

### DISPONE

la pubblicazione della seguente istanza per un periodo di giorni 20 (venti giorni) con inizio dal giorno 29.06.2026 fino alle ore 12.00 del giorno 20.07.2026

- di dar pubblicità al suindicato avviso mediante la pubblicazione:
- Albo Pretorio del Comunale;
- Sito Istituzionale dell'ente;
- Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro



## INVITA

Tutti coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto, entro il termine perentorio sopraindicato (ore 12.00 del giorno 20.07.2026), quelle osservazioni che riterranno opportune a tutela dei loro eventuali diritti.

Per ogni notizia relativa alla pratica in questione (richieste di chiarimenti ed accesso ai documenti) si può contattare l'Ufficio interessato.

L'accesso è consentito nei giorni di apertura al pubblico previo appuntamento telefonico o a mezzo posta elettronica.

Si informa che il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile del servizio demanio: Avv. Raffaele Carpinelli.

Si assolve all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del comune di Centola in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del DLgs. n. 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e smi.

Dalla Casa Comunale 29.06.2026

Il Responsabile del Servizio  
Avv. Raffaele Carpinelli

